



COMUNE DI
GUSPINI

SETTORE PATRIMONIO MANUTENZIONI

Allegato n° 1

CAPITOLATO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE

(da restituire copia firmata in ogni pagina per accettazione)

OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio di Medico competente viene effettuato presso l'Amministrazione comunale di Guspini.

L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Le funzioni di medico competente sono stabilite e regolamentate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il medico competente deve risultare iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute e possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
 - b) Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
 - c) Autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
 - d) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
- Fatte salve le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008.

FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente entra nell'esercizio delle proprie funzioni, quali normate dal D. Lgs. 81/2008, all'atto della nomina da parte del datore di lavoro del Comune.

Il medico competente ha l'obbligo di rispettare ed eseguire tutto quanto previsto nell'art. 25 del D. Lgs. 81/2008, espressamente ed integralmente qui richiamato.

In particolare il Medico competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro e il RSPP nella valutazione ed elaborazione del Documento di valutazione dei rischi, nella individuazione dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, nella predisposizione delle misure a tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori e nella organizzazione del servizio di primo soccorso.

E' inoltre compito del medico competente programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli scritti, definiti in funzione dei rischi specifici, ed aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione può stabilire contrattualmente, d'intesa con il Medico competente, la custodia delle cartelle sanitarie dei propri dipendenti presso l'Ufficio personale.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi e con le modalità previste dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e quando il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma una volta all'anno. Tale cadenza può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
- c) Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le visite mediche comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica sono allegati alla cartella sanitaria e di rischio.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime il giudizio relativo alla mansione specifica informandone il datore di lavoro ed il lavoratore.

VIDEOTERMINALI

Nel caso di utilizzo di attrezzature munite di videoterminali la sorveglianza sanitaria ha particolare riferimento ai rischi per la vista e per l'apparato muscolo scheletrico. Di norma la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

CARTELLE SANITARIE

I dati risultanti dalla sorveglianza sanitaria sono riportati nella cartella del lavoratore che il Medico ha l'obbligo di detenere e custodire secondo la normativa vigente.

ESAMI CLINICI E BIOLOGICI

Per esami clinici, biologici ed accertamenti diagnostici il Medico competente può avvalersi della collaborazione di medici specialisti ed istituti di analisi. I locali in cui hanno luogo visite, esami ed accertamenti saranno reperiti dall'Amministrazione comunale e saranno adeguatamente attrezzati ed idonei per l'utilizzo a cui sono destinati. Gli esami ed accertamenti sono compresi nell'importo di € 80,00, IVA esclusa, stimato per ciascun dipendente.

RAPPORTO CON I LAVORATORI

Il medico competente cura la corretta informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti ed informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari eseguiti, eventualmente rilasciandone copia su richiesta dello stesso. Egli deve inoltre fornire adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute e sui criteri di riservatezza del trattamento dei dati personali adottati. Prima dell'esecuzione della visita medica ogni lavoratore ha diritto di essere informato degli obiettivi che si prefigge di raggiungere la sorveglianza.

Il medico competente informa i lavoratori circa i danni derivanti da esposizioni a fattori di rischio occupazionale, collabora nella definizione delle mansioni per i lavoratori con idoneità parziali o specifiche e rende noti i vincoli normativi e di prevenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza.

RIUNIONI PERIODICHE

Il medico competente partecipa ad almeno due riunioni periodiche l'anno; in tale occasione comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP ed al RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

AMBIENTI DI LAVORO

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno o con cadenza diversa qualora lo richieda la valutazione dei rischi effettuata.

ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per l'espletamento di tutte le attività, funzioni e prestazioni del Medico competente quali previste dal D. Lgs. 81/2008 è stato quantificato un importo di € 80,00 per ciascun dipendente, per un numero complessivo di 78 dipendenti, il quale sarà fatto oggetto di fatturazione sulla base dell'offerta risultata aggiudicataria.

DURATA ED IMPORTO DI CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di anni 2 e l'importo di contratto presunto per l'affidamento dell'incarico ammonta a € 12.480,00, IVA esclusa.

PAGAMENTI

I pagamenti avverranno con la corresponsione del 50% del compenso annuale a cadenza semestrale a partire dalla data di incarico.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica del rispetto dell'espletamento di quanto previsto nel presente Capitolato.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio competente .

CAUZIONI

La cauzione richiesta sarà restituita entro 60 giorni dalla naturale scadenza del contratto, salvo l'eventuale incameramento per gravi inadempienze.

NORMA DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato vale la normativa vigente.

FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto applicativo del presente Capitolato è competente esclusivamente il foro di Cagliari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE - Datore di Lavoro

(Dr. Ing. Alessandro MULAS)

COMUNU DE GUSPINI

PROVINTZIA DE SU
CAMPIDANU DE MESU



COMUNE DI GUSPINI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Via Don Minzoni, 10
09036 GUSPINI (VS)
Centralino: 070 97601 - Fax: 070 970180
www.comune.guspini.vs.it

DIREZIONE AREA TECNICA
Settore Patrimonio Manutenzioni
Tel. 070 9760401
settore.patrimonio@comune.guspini.vs.it

Direttore
Dr. Ing. Alessandro Mulas
Resp.le del procedimento
Dr. Ing. Alessandro Mulas
Istruttore direttivo/amm.vo
Geom. Antonella Cocco
Redattore
Geom. Antonella Cocco

INVIATO TRAMITE:
 Posta ordinaria
 Raccomandata
 Fax
 E-mail
 Consegna a mano